

Appello 04-22

La Giuria d'Appello nelle persone di Francesco N. Tubarchi (pres), Osvaldo Magnaghi, Giuseppe Meo, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti (membri) Eugenio Torre e Adolfo Villani (membri supplenti) con Marco Alberti, Giuseppe Russo, Sergio Pepe e Nicola Vescia (uditori) ha assunto la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione "Serenissima" avverso la decisione assunta dal Comitato per le proteste del 3° Trofeo Assonautica organizzato dal CVR di Ravenna per la Classe Altura e disputato in Marina di Ravenna e Cesenatico dal 04 a 10 settembre 2004.

Al momento della partenza della 1a prova disputata il 4 settembre 2004 "Serenissima", [sopravvento](#), collideva con "38 d'oro", alla stessa [sottovento](#), la quale, a sua volta, urtava la boa che delimitava la linea di partenza.

"38 d'oro" ha protestato in termini "Serenissima", per infrazioni da parte della stessa alla regola [11](#) R.R.

Nel modulo di protesta "38 d'oro" ha esposto che:

- a meno di un minuto dalla partenza "38 d'oro" e "Serenissima" erano [ingaggiate](#) con le stesse mure;
- "Serenissima" aveva poggiato su "38 d'oro" spingendola con le mani e con i piedi tanto da farle urtare la boa.

Il Comitato per le proteste, senza verbalizzare le deposizioni delle parti in udienza, ha accertato che "38 d'oro" e "Serenissima" navigavano da tempo [ingaggiate](#): "38 d'oro", [sottovento](#) ma più all'orza di "Serenissima" che, impedita da un'altra imbarcazione [sopravvento](#), non si era [tenuta discosta](#) dalla barca [sottovento](#) non ottemperando così alla regola [11](#). Conseguentemente ha squalificato "Serenissima" per la reg. [11](#).

Quest'ultima ha proposto appello adducendo le seguenti motivazioni.

1. In fatto:

"38 d'oro" era stata notata da "Serenissima" solo pochi istanti prima della partenza allorché è comparsa da [sottovento](#);

- "38 d'oro", nell'impossibilità di superare la linea di partenza, aveva orzato con decisione chiedendo acqua nel momento in cui "Serenissima" stava tagliando la linea (di partenza) [ingaggiata](#) con altra barca;
- l'utilizzo delle mani era stato valutato sia dal Comitato per le proteste che dal rappresentante di "38 d'oro" come tentativo di salvaguardare l'integrità delle barche senza alcuna intenzione di trarne profitto.

2. In rito:

- dopo aver ascoltato le parti in udienza il CpP e dato lettura al rappresentante di "38 d'oro" dell'art. [18.1](#) del Regolamento di regata, avrebbe dichiarato che la protesta era stata respinta.
- dietro le insistenze di "38 d'oro" per sostenere le proprie ragioni e, successivamente, all'ingresso in aula di altre tre persone che non si sarebbero qualificate né sarebbero state presentate alle parti della protesta, il Presidente del CpP avrebbe proposto di approfondire l'episodio allontanando solo le parti della protesta ma non le tre persone sconosciute;
- al termine della seconda consultazione il Presidente del CpP avrebbe esposto la nuova decisione in base alla quale "Serenissima" è stata squalificata;
- le tre persone estranee, pur non essendo presenti al momento della esposizione dei fatti resa dalle parti, avrebbero influenzato il CpP nella decisione;.

3. In ordine ai fatti successivi alla decisione:

- dietro richiesta di spiegazioni da parte di "Serenissima" sarebbe intervenuto a commentare il giudizio uno dei tre sconosciuti successivamente individuato come timoniere di una barca concorrente;
- a seguito della richiesta di ulteriori chiarimenti un altro dei suddetti tre avrebbe sostenuto il proprio diritto di trattarsi in aula perché ufficiale di regata mentre il terzo avrebbe affermato che la sentenza era inappellabile ed insindacabile diversamente da quanto affermato da un componente del CpP.

“Serenissima” nel suo appello ha chiesto quindi l’annullamento della seconda decisione e la validità della prima assunta dai tre membri del Comitato che hanno partecipato a tutte le fasi della procedura.

Il Presidente del CpP nelle sue osservazioni, ammesse le omissioni nella compilazione dei verbali di udienza, ha osservato:

1. Sui fatti accertati:

- nell’atto di appello il rappresentante di “Serenissima” ha espressamente confermato i fatti come accertati dal CpP.

2. Sulla discussione della protesta e sulla decisione del CpP.

- il quarto membro del CpP, assente al momento dei preliminari della udienza perché impegnato in altre formalità, è intervenuto in udienza prima dell’inizio della discussione sulla dinamica dei fatti alla quale ha attivamente partecipato;
- finita la discussione le parti sono state allontanate per addivenire alla decisione che è stata presa all’unanimità;
- mentre il Presidente stava leggendo alcune regole del RR invocate dal protestato ma inapplicabili è arrivato un ufficiale di regata non facente parte del CpP il quale, fornendo un manuale FIV, chiedeva di interrompere l’udienza per rispondere ad un quesito propostogli dallo stesso Presidente del CpP riguardante le penalità percentuali;
- invitato da altri due componenti del CpP che non dividevano la procedura il Presidente ha fatto uscire nuovamente le parti;
- spiegata agli altri componenti del CpP la procedura che lo stesso Presidente intendeva seguire le parti sono state riammesse ed è stata loro comunicata la decisione;
- è stata quindi emessa una sola decisione assunta alla unanimità stante la chiarezza e la inequivocabilità dei fatti accertati.

3. Sulle questioni insorte successivamente alla sentenza:

- non rientra nelle responsabilità del CpP se qualche persona, pur ufficiale di regata ma estraneo al Comitato per le proteste, ha interloquito in malo modo dopo la emissione della decisione.

Il protestante “38 d’oro” nelle sue osservazioni all’appello ha dichiarato e/o rilevato:

- di non ricordare né il numero né i nomi dei componenti il CpP;
- che il Presidente del CpP aveva chiesto più volte se i suoi componenti fossero accettati dalle parti;
- che l’inchiesta era stata condotta correttamente;
- di confermare l’episodio della lettura dell’ articolo [18.1](#) del RR e della richiesta di lasciare nuovamente l’aula;
- che al rientro in aula il Presidente del CpP ha comunicato la squalifica di “Serenissima” in applicazione della reg. [11](#);
- di essere dispiaciuto del fatto che “Serenissima” non volesse accettare la decisione assunta all’unanimità.

Tutto ciò premesso la Giuria d’Appello intende preliminarmente rilevare:

1. Sull’accertamento dei fatti e sulla regola applicata:

- la omessa redazione dei verbali di udienza (deposizioni delle parti e dei testi), può porre il Giudice investito della decisione, sia nel medesimo grado (ad es. prosecuzione o riapertura di udienza) sia nel grado superiore, nella impossibilità di giudicare la protesta non conoscendone le risultanze istruttorie tanto da costringerla a rimettere gli atti al 1° Giudice per la riapertura dell’udienza;
- la Giuria d’Appello non può accertare i fatti ma può e deve accertare se le procedure “seguite” in primo grado abbiano rispettato i fondamentali principi del contraddittorio e della obiettiva e corretta interpretazione dei fatti per cui è atto dovuto rimettere la protesta al CpP ove non siano rispettate le procedure previste dalle norme.
- la ricostruzione della collisione eseguita dall’appellante coincide esattamente sia con la scarna descrizione effettuata dal protestante “38d’oro” sia con quella fornita dal CpP in calce al modulo di protesta per cui, anche in considerazione della semplicità del caso e della incontroversa dinamica dell’incidente, è ugualmente

possibile per questa Giuria assumere una decisione;

2. Sul merito della protesta e sulla legittimità della decisione

I vizi procedurali denunciati dall' appellante possono così riassumersi:

- contestata emissione di una doppia decisione una opposta all'altra;
- intervento di giudici estranei al CpP che avrebbero influenzato la decisione.

Sul primo motivo si deve osservare che, esaminando gli atti della protesta, risulta assunta una sola decisione poiché né nelle dichiarazioni del Presidente né in quelle del rappresentante di "38 d'oro", vi è alcun riferimento ad una precedente decisione.

Sul secondo motivo non risulta che i giudici, o sedicenti tali, abbiano partecipato alla fase decisionale della protesta (l'appellante stesso ha potuto solo ipotizzare la circostanza senza averne avuto cognizione diretta).

3. Sui fatti accaduti successivamente alla pubblicata decisione:

L'appellante ha posto a questa Giuria una problematica di natura esclusivamente disciplinare perché i fatti dallo stesso riferiti sono avvenuti successivamente alla chiusura della udienza per cui non può addebitarsi al Presidente del Comitato di non aver saputo controllare fatti e parole di membri dello stesso Comitato o di terzi.

Lo stesso appellante ha dichiarato che i fatti riprovevoli sono addebitabili a terzi estranei al CpP e, comunque avvenuti dopo la chiusura della udienza.

Non si può quindi rimproverare al Presidente del Comitato per le proteste la mancata azione ex regola 69 non avendone avuto cognizione diretta o a seguito di rapporto scritto presentato tempestivamente dall' appellante.

Per tutti i suddetti motivi la Giuria d'Appello FIV respinge l'appello proposto da "Serenissima" e conferma la squalifica per violazione della regola [11](#) del Regolamento di Regata alla stessa comminata dal Comitato per le Proteste del 3° Trofeo Assonautica.

Così deciso in Genova il 25 febbraio 2004.

Il Presidente
Francesco N. Tubarchi